



COMUNE DI CORLEONE

Prov. di Palermo

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITA'

CAPO I CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti, e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

- a) l'accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;
- b) la sosta gratuita nelle eventuali zone soggette a tariffazione della sosta del centro urbano del Comune di Corleone;
- c) la circolazione nelle corsie e nei percorsi preferenziali riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
- d) la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze;
- e) l'eventuale assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI RILASCIO

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di istanza presentata dell'interessato o, in

caso di incapacità legale dello stesso, dall'esercente la potestà sul minore, o dal tutore. All'istanza dovrà essere allegata apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio medico-legale della ASP di appartenenza, da cui emerga il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente.

ARTICOLO 4 VALIDITA'

L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale.

In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso.

CAPO II MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

ARTICOLO 5 MODALITA' DI UTILIZZO

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'autorizzazione consente l'accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno di una zona a traffico limitato, è possibile circolare senza disabili a bordo dell'autovettura, dandone preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 7 SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE

Nell'ambito del centro urbano del Comune di Corleone, l'autorizzazione consente di sostare gratuitamente, senza limiti di tempo, sia nelle eventuali zone soggette a tariffazione della sosta, sia in ogni altra area destinata a parcheggio pubblico.

Ai titolari dell'autorizzazione verrà comunque riservato, nell'ambito di parcheggi o delle attrezzature della sosta muniti di dispositivi di controllo di durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, almeno un posto auto ogni 50 o frazione di 50 disponibili.

ARTICOLO 8
CIRCOLAZIONE NELLE CORSIE PREFERENZIALI

L'autorizzazione consente la circolazione nelle eventuali corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico.

ARTICOLO 9
CIRCOLAZIONE DURANTE I BLOCCHI TEMPORANEI
DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

L'autorizzazione consente la circolazione nelle zone per le quali sia stato emesso un provvedimento di sospensione o limitazione temporanea della circolazione per motivi di pubblico interesse, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

ARTICOLO 10
ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI
SOSTA PERSONALIZZATO

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità ai sensi dell' art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992/104, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione, al soggetto titolare del contrassegno, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro, presso il posto di lavoro.

La concessione dello spazio sosta di cui al comma 1 è rilasciata, per le sole zone ad alta densità di traffico dove non vengano divieti di fermata e/o sosta, a soggetti con disabilità abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un autoveicolo con comandi adattati.

In casi eccezionali, caratterizzati dalla gravità della invalidità che comporti l'incapacità di deambulare autonomamente, e da contingenti e comprovate necessità specifiche in cui viene a trovarsi l'invalido, qualora venga adeguatamente documentata la necessità di frequenti e ripetuti spostamenti dello stesso, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta dell'interessato e/o dei genitori o tutori, può essere prevista, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento, anche a favore di titolari di contrassegno non abilitati alla guida, a seguito di parere favorevole espresso dalla commissione valutativa di cui all'articolo seguente.

Chi fruisce della concessione non deve disporre di altro posto macchina personale con adeguati requisiti di accessibilità.

ARTICOLO 11
COMMISSIONE VALUTATIVA

Al fine di valutare casi di particolare rilevanza sociale di cui al comma 3° del precedente articolo, sottoposti all'esame dell'Amministrazione a seguito di istanza dell'interessato e/o dei genitori o tutori, è istituita presso il Settore competente per le Sicurezze Sociali una commissione valutativa costituita dal Dirigente del Settore per le Sicurezze Sociali che la presiede, dal Garante della Persona Disabile, da un Assistente Sociale e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato. Il parere della commissione valutativa è necessario e vincolante ai fini della concessione dello spazio

dello spazio riservato richiesto.

ARTICOLO 12 ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA A TEMPO DETERMINATO

L'Amministrazione ha facoltà di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni frequentati da persone con disabilità.

ARTICOLO 13 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio preposto al rilascio dei contrassegni provvederà alla creazione di un'apposita banca dati, che sarà aggiornata costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare.

CAPO III SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 14 SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato, e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, nè al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.-